Consiglio Regionale della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

Bari, 10 marzo 1978

Il Presidente

PROT. 038/1081

Questa Commissione in data 24 gennaio u.s. inviò alla 1° Commissione Consiliare Permanente, avendone terminato l'esame in sede referente il disegno di legge "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese", perchè fosse dato il prescritto parere sulla parte finanziaria.

Non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna risposta ed essendo abbondantemente trascorso il termine per la comunicazione previsto dall'art. 19-3° comma del Regolamento Interno del Consiglio, Le invio il suddetto provvedimento con preghiera di volerlo inserire all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare.

Distinti saluti

CORNE	IN COM		40" 16 #
#2,-	\$ 8	34	and the same of th
	10 MA	2. 197	78
Prot	1. 10	81	the same and the s
Cat	C1		

(dott. Salvatore Fitto)

Sig. Presidente Consiglio Regionale

^^^^^

SEDE

du hucus

Consiglio Regionale della Paglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO PUGLIESE".

Relatore: dott. Salvatore Fitto

Consiglio Regionale della Paglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

Il Presidente

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,

il disegno di legge "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese" è un adempimento dovuto in
applicazione dell'art.18 della legge regionale 30/5/1977,
n.17 relativo alle norme sulla contabilità regionale, che
stabilisce che "le leggi regionali che prevedono attività
o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire rinviando alla legge di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa".

Il presente disegno di legge vuole fissare gli obiettivi fondamentali d'intervento della Regione nel campo dell'attività promozionale riguardata come complesso di iniziative da realizzarsi nelle aree italiane, e soprattut to straniere, d'origine del flusso turistico.

La Commissione ritiene che, nel futuro, allorquando l'apparato turistico sub-regionale avrà assunto il suo aspetto definitivo, la materia vada nuovamente affrontata per regolamentare sia le iniziative di informazione e di promozione che si esplicano in sede locale e che vanno sotto il nome di"attività turistica d'accoglienza", sia per definire la politica che la Regione intende perseguire per favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Nell'approvare la legge in esame, si è voluto in sostanza evitare la paralisi della promozione turistica per l'anno 1978 in considerazione che si tratta di definire programmi in buona parte già rinviati alla fine del 1977, assicuran-

Consiglio Rogionale della Paglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

Il Presidente

- foglio 2 -

do di passare all'esame, in tempi brevi, sia delle proposte di legge giacenti in Commissione sia di eventuali ini ziative del Governo che portino ad avere un definitivo as setto organizzativo per una maggiore produttività dell'in tera azione promozionale.

Purtroppo, nonostante l'aspetto peculiare della legge, non è stato possibile raggiungere l'accordo in Commissione sull'articolato in quanto obiezioni sono state avanzate dal gruppo del P.C.I. sul secondo comma dell'art.3 dove viene detto che "la Regione può avvalersi della collabora zione di ogni altro ente e organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la rea lizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero".

Il gruppo del P.C.I. sostiene che la promozione deve esse re effettuata dalla Regione avvalendosi esclusivamente dell'ENIT, anche in conformità al dettato dell'art.57 del D.P.R. 616; la maggioranza della Commissione ha ritenuto - invece - che la promozione non deve essere effettuata esclusivamente all'estero, ma anche in Italia, per cui è necessario avvalersi della collaborazione anche di altri enti e organismi che abbiano finalità comuni con la Regio ne Puglia (es.: Ferrovie dello Stato e altri vettori di interesse nazionale, enti turistici periferici ed organismi turistici sociali, CIT, organizzazioni di viaggio, tour operators, ecc.).

Consiglio Regionalo della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

Il Presidente

- foglio 3 -

Altro punto contrastato è quello relativo alla competenza per l'approvazione del programma di interventi.

Data la tempestività con cui lo stesso deve essere approva to, la Commissione ha ritenuto sufficiente l'esame da par te della Commissione consiliare competente, in contrasto con la richiesta del gruppo P.C.I. di sottoporre il program ma di intervento all'esame del Consiglio. Di converso, lo Assessore regionale al Turismo, rilevato che sulla specifica questione non si è raggiunta una unanime convergenza d'opinioni, ritiene, a nome del governo regionale, di ribadire l'opportunità di seguire l'articolato proposto dal la G.R., che si ispira al democratico rispetto dei ruoli e delle competenze dei varî organi regionali. L'Assessore ha, infatti, sottolineato che non si tratta qui di approvare piani o programmi di carattere generale, che incidono sull'assetto territoriale e che implicano scelte ubica zionali di riequilibrio territoriale. Com'è noto, è questo il caso delle leggi di incentivazione e dei provvedimenti a favore dello sviluppo delle infrastrutture che non possono che essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale. Ma la promozione, una volta individua ta nei suoi indirizzi e nei suoi contenuti essenziali, co me è appunto esplicitato nell'art.2 del disegno di legge, rimane - invece - un fatto veramente esecutivo in cui la Giunta non può che assumere decisioni e ripartizioni finanziarie che, tenendo conto delle realtà del mercato, si prefiggono di adempiere agli indirizzi ed agli obiettivi

Consiglio Regionale della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercia, lavoro, cooperazione, emigrazione

Il Presidente

fissati dal Consiglio regionale attraverso il provvedimento legislativo.

La decisione cui la Commissione è pervenuta discende dall'esigenza di avere una approvazione rapida di un programma che annualmente finisce col ripetersi, salvo nuove individuazioni di mercati particolarmente interessati alla nostra offerta turistica che possono essere i destinatari della promozione stessa.

Lo specifico ambito di competenza della presente legge, che si riferisce soltanto all'attività promozionale direttamente svolta dalla Regione, presuppone l'emanazione di successive leggi che, come sopra detto, disciplinino gli altri ambiti di competenza promozionale anche a livello locale.

Si ritiene - pertanto- che il testo predisposto dalla Giunta, con gliemendamenti proposti dalla Commissione, possa essere approvato per consentire all'Assessorato di operare con la tempestività di sempre, onde evitare dei ritardi che potrebbero risultare dannosi per la continuità dell'azione da svolgere. · · · · Consiglio Regionale della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

# Art. 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turi stico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

### Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata a :

- a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, sevizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;
- c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese;
- d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.

'Consiglio Regionale della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, coeperazione, emigrazione

Il Presidente

# Art. 3

Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi promozionali all'estero, la Regione si avvale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Può altresì avvalersi della collaborazione di ogni altro ente ed organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero.

#### Art. 4

L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi atti ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Il 10% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a "fondo riserva" per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non quantificabili al momento della presentazione del programma e verrà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata.

Consiglio Regionale della Puglia commissione turismo, artigianato, industria, commercio, lavoro, cooperazione, emigrazione

in rule note

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competnte, approva il programma di cui ai precedenti commi del presente articolato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività programmata.

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

# Art.5

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, é autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di £.1.200.000.000 sul Capit.282 "Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda", mediante prelievo della corrispondente somma dal "Fondo per il finaziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione "recanti una dotazione di £.37.730.000.000.

Per gli esercizi successivi, lo stanzaimento relativo sarà stabilito in sede di approvazione del Bilancio Regionale.

#### Art.6

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.